SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142º — Numero 239

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 13 ottobre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 9 maggio 2001.

Trasferimento alle dipendenze del Ministero dell'interno, per le esigenze della protezione civile, dello Stabilimento militare materiali del genio di Pavia e dello Stabilimento militare pirotecnico di Capua.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO, IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, recante «Riorganizzazione dell'area-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 459»;

Visto in particolare l'art. 5, comma 1, lettera *a)*, del predetto decreto legis1ativo, che demanda al Ministero della difesa l'indicazione degli enti da porre alle dipendenze, rispettivamente, degli ispettorati di Forza armata e del segretario generale;

Visto il decreto del Ministro della difesa del 20 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 4 aprile 1998, con il quale è stata data attuazione al predetto art. 5, comma 1, lettera *a)*;

Visto il ripetuto art. 5, comma 1, che alla lettera *b)* demanda al Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'indicazione degli enti dipendenti dal segretario generale da sottoporre a riconversione industriale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ed, in particolare, l'art. 33 concernente il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse;

Considerato che, nell'ambito del processo di riorganizzazione e razionalizzazione dei servizi e delle strutture che attualmente presiedono al coordinamento della protezione civile è emersa l'esigenza di disporre di due centri operativi polifunzionali in zone strategiche del territorio nazionale, di cui uno nel centro-nord ed uno nel sud, e che, a seguito di ripetuti sopralluoghi del Dipartimento della protezione civile sono stati individuati e ritenuti idonei per la suddetta esigenza lo Stabilimento militare materiali del genio di Pavia e lo Stabilimento militare pirotecnico di Capua;

Considerato che, nell'ambito del processo di normalizzazione dell'area tecnico industriale il Ministero della difesa, non sussistendo le condizioni per un possibile affidamento di missioni alternative a quelle fino ad oggi espletate, gli stabilimenti sopra citati sarebbero destinati alla chiusura, con evidenti effetti negativi, anche in termini occupazionali;

Accertata l'esistenza della comune volontà, sottoscritta in data 20 luglio 1999 dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'interno, di procedere alla ricollocazione degli stabilimenti in questione per le esigenze del Dipartimento della protezione civile, confermata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la dichiarazione datata 23 febbraio 2001;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo Stabilimento militare materiali del genio di Pavia e lo Stabilimento militare «pirotecnico» di Capua sono attribuiti al Ministero dell'interno per le esigenze della protezione civile. Le amministrazioni interessate disciplinano il trasferimento del personale e delle connesse risorse finanziarie, delle aree, dei beni demaniali e delle attrezzature, ad eccezione degli impianti e delle relative pertinenze di specifica utilizzazione produttiva militare, che sono allocate presso altri enti del Ministero della difesa.

Roma, 9 maggio 2001

Il Ministro della difesa
MATTARELLA

Il Ministro dell'interno
BIANCO

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 10 Difesa, foglio n. 347

01A10984

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 agosto 2001.

Recepimento delle direttive n. 2001/35/CE, n. 2001/39/CE e n. 2001/48/CE e modifica del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, ed in particolare l'art. 5, lettera *h)*;

Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere *c)*, *h)* ed *i)*, e 7, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanità di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2000, come integrato e modificato dai decreti del Ministro della sanità 10 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 16 settembre 2000, 3 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 2001, 2 maggio 2001 e 8 giugno 2001, in corso di pubblicazione;

Visti i decreti del Ministro della sanità 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1992, e 30 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1993, concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle quantità massime di residui di sostanze dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione, come modificati dal decreto 19 maggio 2000;

Vista la direttiva della Commissione n. 2001/35/CE dell'11 maggio 2001 che modifica gli allegati della direttiva 90/642/CEE del Consiglio, che fissa le quantità massime dei residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

Vista la direttiva della Commissione n. 2001/39/CE del 23 maggio 2001 che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

Vista la direttiva della Commissione n. 2001/48/CE del 28 giugno 2001 che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CE e 90/642/CE del Consiglio che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su ed in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

Considerato di dover provvedere al recepimento della citata direttiva n. 2001/35/CE con la quale l'Unione europea ha fissato limiti massimi di residui per alcune combinazioni sostanza attiva/coltura al di sopra del limite inferiore di determinazione analitica per clormequat, clorotalonil, dicofol ed endosulfan;

Considerato di dover provvedere al recepimento della citata direttiva n. 2001/39/CE con la quale sono fissati limiti massimi di residui per l'azimsulfuron ed il prohexadione calcium, nuove sostanze attive inscritte in allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato di dover provvedere al recepimento della citata direttiva 2001/48/CE con la quale sono stati fissati limiti massimi per alcuni combinazioni sostanza attiva/coltura per azoxystrobin, kresoxim metile e prorogati per l'acefate;

Visto il parere favorevole della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di dover provvedere alla modifica del citato decreto del Ministro della sanità del 19 maggio 2000, e successive modifiche;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce:

a) i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei e sui:

1) prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, di cui all'allegato 1, parte A, del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;

2) cereali, di cui all'allegato 1, parte B, del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;

3) altri prodotti vegetali, di cui all'allegato 1, parte C, del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;

4) prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte D, del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000.

Art. 2.

Limiti massimi di residui

1. Sui e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, sui e nei cereali e su e negli altri prodotti vegetali sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 1, il quale modifica l'allegato 2 del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, come modificato e integrato dai decreti del Ministro della sanità 10 luglio 2000, 3 gennaio 2001, 2 maggio 2001 ed 8 giugno 2001.

2. Sui e nei prodotti di origine animale sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 2, il quale integra l'allegato 3 del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, come modificato e integrato dai decreti del Ministro della sanità 10 luglio 2000, 3 gennaio 2001, 2 maggio 2001 ed 8 giugno 2001.

Art. 3.

Intervalli di sicurezza

1. Sono approvati gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 3 del presente decreto, previsti dall'allegato 5 del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, come modificato ed integrato dai decreti del Ministro della sanità 10 luglio 2000, 3 gennaio 2001, 2 maggio 2001 ed 8 giugno 2001.

Art. 4.

Disposizioni che permangono in vigore

1. Rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, come modificato dai decreti del Ministro della sanità 10 luglio 2000, 3 gennaio 2001, 2 maggio 2001 ed 8 giugno 2001, non modificate dal presente decreto.

2. I limiti massimi di residuo relativi ad acefate, clormequat, clorotalonil, dicofol, endosulfan di cui all'art. 2, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 6 agosto 2001

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Sanità, foglio n. 176

ALLEGATO 1

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHÉ LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI).

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/kg (=ppm)	Note
ACEFATE (insetticida)	Agrumi, pomacee	1	
	Pesche	0,2(*)	
	Prugne	2	
	Altra frutta	0,02	
	Pomodori, melanzane	0,5	
	Cavoli a infiorescenza, cavoli a testa	2	
	Lattughe	1	
	Fagioli con baccello, piselli con baccello	3	
	Carciofi	0,2	
	Altri ortaggi	0,02	
	Legumi da granella	0,02	
	Semi oleaginosi	0,02	
	Patate	0,02	
	Tè	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Cereali	0,02	
	Barbabietole da zucchero	1,5	
	Tabacco	1,5	
AZIMSULFURON (diserbante)	Frutta	0,02	Limiti massimi comunitari provvisori
	Ortaggi	0,02	
	Legumi da granella	0,02	
	Semi oleaginosi	0,1	
	Patate	0,02	
	Tè	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Cereali	0,02	

(*) A decorrere dal 1º dicembre 2001, qualora non si applicassero altri limiti, si applicherà il seguente limite massimo: 0,02 mg/kg.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/kg (=ppm)	Note
AZOXYSTROBIN (fungicida)	Frutta a guscio	0,1*	Limiti massimi comunitari provvisori
	Uve, banane	2	
	Fragola	2	
	Altra frutta	0,05*	
	Carota	0,2	
	Pomodoro, peperone, melanzana	2*	
	Cucurbitacee con buccia commestibile	1*	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile	0.5*	
	Pisello (con baccello)	0,5*	
	Pisello (senza baccello)	0,2*	
	Carciofo	1	
	Porro	0,1	
	Altri ortaggi	0,05*	
	Piselli da granella	0,1*	
	Altri legumi da granella	0,05*	
	Semi oleaginosi	0,05*	
	Patate	0,05*	
	Tè	0,1*	
	Luppolo	20*	
	Riso	5	
	Frumento, segale, triticale, orzo, avena *.	0,3	
	Altri cereali	0,05*	
	Vino	0,5	
	Barbabietola da zucchero (radice)	0,3	
CLORMEQUAT (fitoregolatore)	Pere	0,5*	
	Frutta a guscio, olive	0,1	
	Altra frutta	0,05	
	Funghi coltivati	10	
	Altri ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	Semi oleaginosi	0,1	
	Patate	0,05	
	Tè	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Avena	5	
	Frumento, segale, triticale, orzo	2	
	Altri cereali	0,05	

---

* Valore temporaneo sino al 31 luglio 2003, basato sul perdurare di residui dovuti a precedente utilizzazione.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/kg (=ppm)	Note
CLOROTALONIL (fungicida)	Pomacee, albicocche, pesche, uve da tavola	1	
	Uve da vino, fragole	3	
	More, lamponi, ribes a grappoli, uva spina	10	
	Mirtilli rossi	2	
	Banane	0,2	
	Altra frutta	0,01	
	Carote, cetrioli, cucurbitacee con buccia non commestibile	1	
	Sedani rapa, agli, cipolle, scalogni, cavoli di Bruxelles	0,5	
	Cipolline, cetriolini, erbe fresche	5	
	Solanacee, piselli con baccello, funghi coltivati	2	
	Cavoli a infiorescenza, cavoli cappucci	3	
	Fagioli senza baccello	0,05	
	Piselli senza baccello	0,3	
	Sedani, porri	10	
	Altri ortaggi	0,01	
	Legumi da granella	0,01	
	Semi di arachide	0,05	
	Altri semi oleaginosi	0,01	
	Patate	0,01	
	Tè	0,1	
	Luppolo	50	
	Frumento, segale, orzo, avena, triticale	0,1	
	Altri cereali	0,01	
DICOFOL (acaricida)	Agrumi, uve	2	Somma degli isomeri p, p' e o, p'
	Frutta a guscio	0,05	
	Altra frutta	0,02	
	Cucurbitacee con buccia commestibile	0,2	
	Pomodori	1	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile	0,5	
	Altri ortaggi	0,02	
	Legumi da granella	0,02	
	Semi di cotone	0,1	
	Altri semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,02	
	Tè	20	
	Luppolo	50	
	Cereali	0,02	
	Tabacco	0,5	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/kg (= ppm)	Note
ENDOSULFAN (insetticida)	Agrumi, pesche, uve	0,5	Somma di alfa e beta endosulfan ed endosulfan solfato, espressa come endosulfan
	Frutta a guscio	0,1	
	Pomacee	0,3	
	Altra frutta	0,05	
	Pomodori	0,5	
	Peperoni	1	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile	0,3	
	Altri ortaggi	0,05	
	Legumi di granella	0,05	
	Semi di soia	0,5	
	Semi di cotone	0,3	
	Altri semi oleaginosi	0,1	
	Patate	0,05	
	Tè	30	
	Luppolo	0,1	
	Cereali	0,05	
	Barbabietola da zucchero	0,2	
	Foraggere leguminose	0,1	
	Erbe aromatiche ed infusionali (essiccato commerciale)	3	
	Tabacco	1	
KRESOXIM-METHYL (fungicida)	Frutta a guscio	0,1	Limiti massimi comunitari provvisori
	Pomacee	0,2	
	Uve, ribes a grappolo, uva spina	1	
	Olive	0,2	
	Altra frutta	0,05	
	Pomodori, melanzane	0,5	
	Peperoni	1	
	Cucurbitacce con buccia non commestibile	0,2	
	Altri ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	Semi oleaginosi	0,1	
	Patate	0,05	
	Tè	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Cereali	0,05	
PROHEXADIONE CALCIUM (fitoregolatore)	Frutta	0,05	Prohexadione e relativi sali espressi come Prohexadione
	Ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	Semi oleaginosi	0,1	Limiti massimi comunitari provvisori
	Patate	0,05	
	Tè	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Grano, orzo	0,2	
	Altri cereali	0,05	

ALLEGATO 2

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI AMMESSI NEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, ELENCATI NELL'ALLEGATO 1D DEL DECRETO MINISTERIALE 19 MAGGIO 2000, IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE

PARTE A

Residui di antiparassitari	Limiti massimi in mg/kg (ppm)		
	di grassi: delle carni, delle preparazioni di carni, delle frattaglie, e dei grassi animali elencati nell'allegato 1D alle voci 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 (1) (4)	di latte di vacca crudo, di latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato 1D; di altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406 conformemente a (2) (4)	di uova fresche sgusciate, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato 1D alle voci 0407 00, 0408 (3) (4)
DICOFOL Somma degli isomeri p,p' e o,p'	0,5 carni di bovini, ovini e caprini 0,1 carne di pollame 0,05* altri prodotti	0,02	0,05*
ENDOSULFAN Somma di alfa e beta endosulfan e endosulfan solfato, espressa come endosulfan	0,1	0,004	0,1*

* Indica il limite inferiore convenzionale di determinazione analitica.

(1) Per i prodotti alimentari con tenore di grassi pari o inferiore al 10% in peso, il limite di residuo si riferisce al peso complessivo del prodotto non disossato. In tal caso, il valore massimo è pari a 1/10 del valore riferito al tenore di grassi, ma non può essere inferiore a 0,01 mg/kg.

(2) Per determinare i residui relativi al latte di vacca crudo e al latte di vacca intero si deve prendere in considerazione, per il calcolo, una quantità di grassi del 4% in peso.

Per il latte crudo e il latte intero di altra origine animale, i residui sono espressi in base ai grassi.

Per gli altri prodotti alimentari enumerati nell'allegato 1D alle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406:

aventi tenore di grassi inferiore al 2% in peso, il valore massimo è pari alla metà di quello fissato per il latte crudo e il latte intero;

aventi tenore di grassi pari o superiore al 2% in peso, il valore massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tal caso il valore massimo è pari a 25 volte quello fissato per il latte crudo e il latte intero.

(3) Per uova e per i prodotti a base di uova con tenore di grassi superiore al 10%, il valore massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tal caso il valore massimo è pari a 10 volte quello fissato per le uova fresche.

(4) Le note (1), (2) e (3) non si applicano nei casi in cui è indicato il limite inferiore di determinazione analitica.

PARTE B

Residui di antiparassitari	Limiti massimi in mg/kg (ppm)		
	di carni inclusi i grassi, di preparazioni di carni, delle frattaglie, e dei grassi animali come elencati nell'allegato 1D alle voci 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602	di latte di vacca crudo, di latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato 1D; di altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406	di uova fresche sgusciate, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato I alle voci 0407 00, 0408
AZOXYSTROBIN	0,05*	0,01*	0,05*
CLORMEQUAT	0,05 fegato di pollo 0,2 rognone di bovini 0,1* fegato di bovini 0,05* altri prodotti	0,05	0,05
CLOROTALONIL	0,01*	0,01*	0,01*
DICOFOL [1,1-bis-(paracloro-fenil)-2,2 dicloroetanolo (pp'FW 152), espresso come dicofol]	1,0 fegato di bovini, ovini e caprini		
KRESOMIX-METHYL [residuo 490M9(1) per il latte e 490M1(2) per carni, fegato, grassi e rognoni espressi come kreso-ximmetile]	0,02*(p) carni, fegato, grassi 0,05(p) rognoni	0,02*(p)	0,02*(p)
PROEXADIONE CALCIUM (Proexadione e relativi soli espressi come Proexadione)	0,05*(p)	0,01*(p)	0,05*(p)

* Indica il limite inferiore convenzionale di determinazione analitica.

(1) 490M9 = acido-2-[2-(4-idrossi-2-metilfenossimetil)fenil]-2-metossiminoacetico.

(2) 490M1 = acido-2-metossiimino-2-[2-(o-tolilossimetil)fenil]acetico.

ALLEGATO 3

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
ACEFATE (insetticida)	Agrumi, susino	21			Vivai	(*) Solo applicazione pre-fiorale (bottoni rosa) e post-fiorale (caduta petali)
	Pesco (*)	—				
	Pomacee	30				
	Ciliegio (**), albicocco (**)	60				(**) Applicazione in pre-fioritura
	Mandorlo, vite	50				
	Fragole (***)	45				(***) Applicazione fino alla ripresa vegetativa
	Olivo	90				
	Carota, ravanello, rapa, solanacee (escluso il peperone), zucchino, zucca, cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, cavoli rapa, lattuga, legumi, carciofo	21				
	Melone, cocomero	45				
	Patata	21				
	Mais	60				
	Barbabietola da zucchero	21				
	Tabacco	21				
	Floreali, ornamentali, forestali	—				
AZIMSULFURON (diserbante)	Riso	—				Applicazione in post-emergenza delle infestanti
AZOXYSTROBIN (fungicida)	Fragola	3				
	Vite	21				
	Cipolla, aglio, scalogno, carota, carciofo	7				
	Pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, zucca, cocomero	3				
	Asparago	–(*)				(*) Trattamento alla pianta dopo la raccolta dei turioni
	Porro	15				
	Frumento, orzo	35				
	Riso	28				
	Barbabietola da zucchero	30				
CLORMEQUAT (fitoregolatore)	Cereali (esclusi mais, sorgo e riso)	—			Concia delle sementi di frumento e riso	
	Floreali, ornamentali	—				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
CLOROTALONIL (fungicida)	Melo, pero, pesco	21				Applicazione alla coltura ed al terreno
	Susino	35				
	Cipolla, pomodoro, cetriolo, melone, cocomero, sedano	14				
	Fagiolo (*), pisello (*), fagiolino (**)	—				(*) Trattamenti ammessi fino alla fioritura (**) Trattamenti ammessi fino alla fioritura (esclusa)
	Patata	14				
	Floreali, ornamentali	—				
DICOFOL (acaricida)	Agrumi, vite da vino	15			Vivai	
	Cucurbitacee	15				
	Luppolo	15				
	Tabacco	15				
	Floreali, ornamentali, forestali	—				
ENDOSULFAN (insetticida)	Agrumi, mandorlo, nocciolo, pomacee, pesco	25			Vivai	Applicazione alla coltura e al terreno
	Vite	28				
	Pomodoro, cucurbitacee con buccia non commestibile	25				
	Soia	25				
	Patata	25				
	Barbabietola da zucchero	25				
	Erba medica, trifoglio, lupinella, sulla, favino	25				
	Tabacco	25				
	Floreali, ornamentali, forestali, pioppo	—				
KRESOXIM-METHYL (fungicida)	Melo, vite	35			Vivai di rosa e quercia	
	Pero	14				
	Cetriolo, zucchino, melone, cocomero, zucca	3				

01A10983

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Marku Lindita di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Marku Lindita ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola superiore di infermeria «Elena Gjika» di Elbasan (Albania) dalla sig.ra Marku Lindita, nata a Juban (Albania) il giorno 30 ottobre 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Marku Lindita è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11002

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Wierzbicka Turbiarz Barbara di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Wierzbicka Turbiarz Barbara ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1979 presso l'Istituto professionale per infermieri di Legnica (Polonia) dalla sig.ra Wierzbicka Turbiarz Barbara, nata a Zblew (Polonia) il giorno 22 aprile 1959, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Wierzbicka Turbiarz Barbara è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11003

DECRETO 18 settembre 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Danylko Teresa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Danylko Teresa ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1978 presso l'Istituto professionale per infermieri di Szczecinek (Polonia) dalla sig.ra Danylko Teresa, nata a Okonek (Polonia) il giorno 21 settembre 1958, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Danylko Teresa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A11004

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 settembre 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1971, n. 127;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Sal.Trans. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ponteca-

gnano, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 16 dicembre 1994, repertorio n. 85507, registro società n. 27865, tribunale di Salerno - BUSC n. 5891;

2) società cooperativa «B.A.R.G.E.A. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Luisa D'Agostino in data 6 luglio 1963, repertorio n. 35898, registro società n. 3288, tribunale di Salerno - BUSC n. 52;

3) società cooperativa «A.S.D. Assistenza sanitaria domiciliare - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Inferiore, costituita per rogito notar Pasquale Torella in data 23 giugno 1995, repertorio n. 101821, registro società n. 4298, tribunale di Nocera Inferiore - BUSC n. 5986;

4) Società cooperativa «Accademia di studi musico teatrali città di Salerno A.Smu.Te.A. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Inferiore, costituita per rogito notar Lucia Maria Maiorino in data 29 novembre 1989, repertorio n. 26605, registro società n. 346, tribunale di Salerno - BUSC n. 5031;

5) società cooperativa «La famiglia - Società cooperativa a responsabilità limitata» ,con sede in Pontecagnano, costituita per rogito notar Vincenzo Sisto in data 26 aprile 1985, repertorio n. 14850, registro società n. 851/85, tribunale di Salerno - BUSC n. 3939;

6) società cooperativa «Servizio all'assetto territoriale nel basso salernitano S.At.Ba.Sa. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roccadaspide, costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 25 ottobre 1988, repertorio n. 14967, registro società n. 1353/88, tribunale di Salerno - BUSC n. 4799.

Salerno, 3 settembre 2001

Il direttore provinciale: COPPOLA

01A10986

DECRETO 13 settembre 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Rose Rosse a r.l.», in Piacenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PIACENZA

Esaminata la documentazione agli atti relativa alla società cooperativa «Rose Rosse a r.l.», con sede in Piacenza, V. F. Frasi n. 31;

Considerato che la cooperativa è in liquidazione dal 1993 e che il liquidatore ordinario, a tutt'oggi, non ha portato a termine il mandato e che la compagine sociale risulta essere dissolta;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria effettuata in data 27 novembre 1998;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto legislativo n. 1577/1947;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999, n. 182;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale delle cooperative in data 4 aprile 2001;

Decreta:

Al fine di regolarizzare lo svolgimento della liquidazione, il liquidatore della società cooperativa «Rose Rosse a r.l.», con sede in Piacenza, sig. Inghirami Marco, viene sostituito — a sensi di quanto sopra elencato — dal dott. Giancarlo Lelli, dottore commercialista, nato a Piacenza il 14 aprile 1946, ivi residente in via Martiri della Resistenza n. 27 - studio in Piacenza, via Cavour n. 24/C.

Piacenza, 13 settembre 2001

Il direttore provinciale: MARCO

01A11094

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 giugno 2001.

Abilitazione all'«Istituto per lo studio e la ricerca sui disturbi psichici - ISeRDiP» ad istituire e ad attivare nella sede di Milano corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento

degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'«Istituto per lo studio e la ricerca sui disturbi psichici - ISeRDiP», con sede in Milano;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 9 marzo 2001;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 16 maggio 2001, trasmessa con nota n. 590 del 21 maggio 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto per lo studio e la ricerca sui disturbi psichici - ISeRDiP» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Milano ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a 15 unità e, per l'intero ciclo, di 60 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A11005

DECRETO 23 luglio 2001.

Abilitazione all'Istituto «Centro Paul Lemoine» ad istituire e ad attivare nella sede di Palermo corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza presentata dall'Istituto «Centro Paul Lemoine» per la sede di Palermo;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il parere favorevole al riconoscimento del predetto Istituto, espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 6 luglio 2001;

Vista la valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 13 giugno 2001, trasmessa con nota n. 694 del 14 giugno 2001, favorevole per la sede di Palermo;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «Centro Paul Lemoine» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Palermo ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a 20 unità e, per l'intero ciclo, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2001

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

01A11007

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 12 luglio 2001.

Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato *A*, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro delle attività produttive, anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, 6 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, 3 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana recanti modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

Vista la comunicazione del comune di San Dorligo della Valle-Dolina (Trieste) n. 10166/01 del 15 giugno 2001, nella quale si evidenziano elementi geografici, altimetrici, e climatici relativi al comune di San Dorligo della Valle-Dolina (Trieste);

Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota n. SIRE/2001/468 del 25 giugno 2001, dalle quali risulta che in sede di compilazione della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è stato presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi-giorni/o da attribuire ai comuni di San Dorligo della Valle Dolina (Trieste), Duino Aurisina (Trieste) e Monrupino (Trieste), e che sulla base delle risultanze tecniche ai tre comuni, conformemente alla metodologia fissata nel decreto citato, vanno attribuiti rispettivamente 2282, 2411 e 3341 gradi-giorni/o e di conseguenza ai comuni di San Dorligo della Valle e Duino Aurisina la zona climatica E, ed al comune di Monrupino la zona climatica F;

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorni/o;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato *A* al citato regolamento;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative ai comuni di San Dorligo della Valle-Dolina, Duino Aurisina e Monrupino, tutti in provincia di Trieste, sono sostituite da quelle di seguito elencate:

pr	z	gr-g	alt	comune
TS	E	2282	106	San Dorligo della Valle-Dolina
TS	E	2411	144	Duino Aurisina
TS	F	3341	418	Monrupino

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2001

Il Ministro: MARZANO

01A11006

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 21 agosto 2001.

Lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais *(Diabrotica virgifera virgifera Le Conte)*.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, nonché le sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in virtù del quale è stata confermata allo Stato la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria (art. 71, comma 1, lettera *c)*;

Vista la direttiva n. 77/93/CEE del consiglio del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 536, che in attuazione della direttiva 91/683/CEE istituisce il servizio fitosanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Considerato che nell'America settentrionale, areale di origine dell'insetto, la diabrotica del mais costituisce grave problema fitosanitario, comportando notevolissimi danni economici ed ambientali;

Considerato che nell'area balcanica, a partire dal focolaio iniziale riscontrato in Serbia nel 1992, si sta espandendo in modo preoccupante una infestazione della diabrotica del mais, che ora sta interessando Paesi limitrofi (Romania, Ungheria e Croazia);

Considerato che è stata rinvenuta la presenza, su coltura di mais, in una località del Veneto ed in una della Lombardia dell'insetto Diabrotica virgifera virgifera Le Conte;

Considerato che l'insetto può volare o essere trasportato passivamente in modo estremamente rapido anche su grandi distanze, e che è stata verificata una espansione delle aree infestate di oltre quaranta chilometri annui;

Considerato che il verme delle radici del mais vive nutrendosi di Zea mays ma anche di altre graminacee spontanee e che negli USA è stato segnalato un «ceppo» in grado di adattarsi alla rotazione soia-mais (le femmine ovidepongono sul terreno coltivato a soia per poi determinare un attacco al mais coltivato nell'anno successivo);

Ritenuto che gli interventi di lotta chimica, pur indispensabili allo stato delle attuali conoscenze, debbano essere limitati al minimo e che la lotta all'insetto debba trovare sostegno per quanto possibile in pratiche di tipo agronomico, prime tra tutte l'esclusione del ristoppio del mais nelle zone colpite ed il ricorso a lavorazioni estive del terreno;

Considerata la necessità di attuare misure preventive atte a limitare o ritardare la introduzione e diffusione della *Diabrotica virgifera virgifera*;

Ritenuto indispensabile che vengano poste in atto drastiche misure di eradicazione al primo apparire dell'insetto in modo da evitare che focolai primari di pochi esemplari, pervenuti casualmente in area non infestata, possano originare popolazioni consistenti in seguito difficilmente controllabili;

Ritenuto che, stante la rapidità di spostamento dell'insetto nonché la particolare dinamica espansiva della popolazione, è oltremodo auspicabile l'attuazione tanto di interventi di eradicazione, da attivare sui focolai iniziali del fitofago, quanto di misure di contenimento nelle aree di insediamento dello stesso;

Considerate le ultime acquisizioni tecniche intervenute relativamente alle dinamiche biologiche del parassita;

Udito il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste espresso nell'adunanza del 1° dicembre 2000 sullo schema di decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria contro la diabrotica del mais (*Diabrotica virgifera virgifera Le Conte*);

Acquisito il parere favorevole della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 26 luglio 2001, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *a)*, della legge 18 giugno 1931, n. 987;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. La lotta contro il coleottero crisomelide *Diabrotica virgifera virgifera Le Conte* (diabrotica del mais) è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana, al fine di contrastarne l'introduzione e la diffusione.

Art. 2.

Ispezioni sistematiche

1. I servizi fitosanitari regionali effettuano annualmente monitoraggi sistematici al fine di accertare la presenza di *Diabrotica virgifera virgifera* nell'ambito del territorio di competenza.

2. Detti accertamenti sistematici sono realizzati a mezzo di una specifica rete di monitoraggio le cui caratteristiche tecnico-applicative saranno definite con apposita circolare ministeriale che distinguerà il monitoraggio nei focolai e nelle rispettive zone di sicurezza.

3. I risultati delle ispezioni devono essere comunicati al servizio fitosanitario centrale entro il 30 novembre di ogni anno.

Art. 3.

Denuncia dei casi sospetti

1. È fatto obbligo a chiunque denunciare, al servizio fitosanitario competente per territorio, la sospetta presenza del verme delle radici del mais sulla base del rinvenimento di esemplari o del riscontro di danni.

2. I servizi fitosanitari regionali verificano tempestivamente le segnalazioni effettuate fornendo il supporto specialistico per il riconoscimento dei reperti e per i riscontri di campagna.

3. I servizi fitosanitari regionali danno la massima divulgazione alla conoscenza dell'insetto, dei sintomi e dei danni da esso provocati nonché delle relative strategie di intervento.

4. In attesa della conferma dell'identificazione, i servizi fitosanitari regionali possono imporre tutte le misure di vincolo previste dal presente decreto.

Art. 4.

Accertamento ufficiale di un caso

1. Qualora venga accertato ufficialmente il rinvenimento, ottenuto sia con mezzi di cattura specifici che in modo occasionale, anche di un solo esemplare di *Diabrotica virgifera virgifera*, l'area interessata, di almeno un chilometro di raggio e definita nei suoi confini, viene dichiarata, dal servizio fitosanitario regionale, «focolaio».

2. Con il medesimo criterio di cui al comma 1, attorno al focolaio viene identificata una zona di sicurezza ad almeno cinque chilometri di raggio.

3. Il servizio fitosanitario regionale dichiara decaduta la condizione di focolaio e di zona di sicurezza qualora, per due anni consecutivi, la rete di monitoraggio ivi apprestata ha fornito esito negativo nella verifica della presenza dell'insetto.

Art. 5.

Trattamento del focolaio

1. All'interno della zona dichiarata focolaio il servizio fitosanitario competente impone l'adozione dei seguenti vincoli:

a) divieto di trasportare al di fuori del focolaio piante o parti di piante di mais allo stato fresco, compreso il trinciato integrale ed il «pastone di pannocchie»;

b) divieto di procedere alla mietitrebbiatura della granella del mais prima del 1° ottobre;

c) divieto di spostare al di fuori del focolaio terreno che ha ospitato mais nell'anno in corso e nell'anno precedente;

d) obbligo di effettuare interventi insetticidi, contro gli adulti, secondo le indicazioni fornite dal servizio fitosanitario regionale competente per territorio;

e) divieto di procedere al ristoppio del mais (divieto della successione del mais a se stesso).

2. Le misure obbligatorie sono a cura e spese dei proprietari o conduttori dei terreni a qualsiasi titolo, sotto il controllo del servizio fitosanitario regionale che le ha determinate.

3. I servizi fitosanitari regionali, all'interno del focolaio, possono allestire dei «campi-esca» di mais al fine di attirare la popolazione dell'organismo nocivo e distruggerla con adeguato trattamento entro e non oltre il 5 giugno.

4. Il servizio fitosanitario regionale competente per territorio può stabilire, in relazione all'andamento climatico stagionale nonché alla dinamica biologica del parassita, deroghe o variazioni alle prescrizioni di cui al presente articolo.

Art. 6.

Trattamento della zona di sicurezza

1. Nella zona di sicurezza i servizi fitosanitari regionali possono adottare le misure fitosanitarie ed agronomiche previste per il trattamento del focolaio ed inoltre intensificano la propria attività di divulgazione, vigilanza e verifica.

Art. 7.

Zona di insediamento

1. Si definisce zona di insediamento il territorio in cui la popolazione di *Diabrotica virgifera virgifera* ha raggiunto livelli quantitativi tali da farla ritenere stabilmente insediata. Tale condizione è riconosciuta dal servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

2. Nelle zone di insediamento, nelle quali interventi di eradicazione non sono più ritenuti praticabili, l'adozione delle misure di contenimento dell'organismo nocivo sono definite di anno in anno dal servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

Art. 8.

Inadempienze

1. In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, gli inadempienti sono denunciati all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 500 del codice penale.

2. Il servizio fitosanitario regionale fà distruggere il mais coltivato in ristoppio all'interno del focolaio, in contrasto al presente decreto, a cura e spese del proprietario o del conduttore, con modalità e tempi indicati dallo stesso servizio fitosanitario competente per territorio.

Il decreto ministeriale 23 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2000, è abrogato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 agosto 2001

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 193

01A11132

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Autorità centrale per la convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993

DELIBERAZIONE 3 ottobre 2001.

Modifiche all'albo degli enti autorizzati ex art. 39, comma I, lettera *c)* della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476.

LA COMMISSIONE
PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

Letto il provvedimento assunto in data 3 maggio 2001 relativo all'ente «Fondazione Patrizia Nidoli Onlus»;

Ritenuto che per mero errore materiale nell'albo, all'albo degli enti autorizzati ex art. 39, comma I, lettera *c)* della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (deliberazione n. 2/2001/AE/AUT/ALBO), pubblicato nel supplemento ordinario n. 148 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 136 del 14 giugno 2001, non sono state riportate le ulteriori regioni italiane in cui l'ente «Fondazione Patrizia Nidoli Onlus» è stato autorizzato ad operare;

Letti i provvedimenti assunti in data 3 ottobre 2001, relativi agli enti autorizzati «Associazione Chiara - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale», «Associazione I Cinque Pani» e «L'Airone adozioni internazionali», che impongono una modifica dell'albo degli enti autorizzati citato;

Letto l'art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 492;

Dispone

che all'albo degli enti autorizzati ex art. 39, comma I, lettera *c)* della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (deliberazione n. 2/2001/AE/AUT/ALBO), pubblicato nel supplemento ordinario n. 148 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 136 del 14 giugno 2001, siano apportate le seguenti modifiche:

1) alla pagina 14 sostituire l'attuale periodo:

29	FONDAZIONE PATRIZIA NIDOLI ONLUS **Via Morazzone, 5** **21100 Varese** **Tel. 0332/831744** **Fax 0332/833820** **e-mail: fondaz.pnidoli@dido.net** **Legale Rappresentante: Giulio Nidoli**	**Varese 16/01/1999** **Notaio Dott. Claudio Sironi** **Rep. n. 2928** **Rac. n. 1043**	10/2000/AE/AUT/CC/DEL 08/11/2000	LOMBARDIA, VENETO	EUROPA: RUSSIA AMERICA: CILE

con il seguente:

29	FONDAZIONE PATRIZIA NIDOLI ONLUS **Via Morazzone, 5** **21100 Varese** **Tel. 0332/831744** **Fax 0332/833820** **e-mail: fondaz.pnidoli@dido.net** **Legale Rappresentante: Paola Nidoli**	**Varese 16/01/1999** **Notaio Dott. Claudio Sironi** **Rep. n. 2928** **Rac. n. 1043**	10/2000/AE/AUT/CC/DEL 08/11/2000 AE/RIESAME/53/2000/CC/DEL 03/05/2001	LOMBARDIA, VENETO, TOSCANA, LAZIO, PUGLIA.	EUROPA: RUSSIA AMERICA: CILE

2) alla pagina 23 sostituire l'attuale periodo:

10 - ASSOCIAZIONE CHIARA - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE

Roma	**Foggia**	**Agrigento**
Via Achille Barillati, 44/46 00144 Telefax 06/52279429 06/52798119 e-mail: ass_chiara@infinito.it Responsabile:Roberta Sicuranza	Via Lecce, 12 71100 Tel 0881/688076 – 0881/726990 0348/4004089 Responsabile:Maria Antonucci Ciro Favatà	Via Papa Luciani, 134 Tel. 092/221310 e-mail: mariapia.zerilli@infinito.it Responsabile: Maria Pia Zerilli

con il seguente:

10 - ASSOCIAZIONE CHIARA - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE

Roma	**Foggia**	**Agrigento**
Via Achille Barillati, 44/46 00144 Telefax 06/52279429 06/52798119 e-mail: ass_chiara@infinito.it Responsabile:Roberta Sicuranza	Via Lecce, 12 71100 Tel 0881/688076 – 0881/726990 0348/4004089 Responsabile: Ciro Favatà	Via Papa Luciani, 134 Tel. 092/221310 e-mail: mariapia.zerilli@infinito.it Responsabile: Maria Pia Zerilli

3) alla pagina 24 sostituire l'attuale periodo:

13 - ASSOCIAZIONE I CINQUE PANI

Sesto Fiorentino (FI)	**Casalecchio di Reno (BO)**	**Imperia**
P.za del Mercato, 24 50019 Tel. 055/444057 Fax 055/4493190 e-mail: associazione@icinquepani.it Responsabile: Marco Ferrini	Via dei Respighi, 4 40033 Telefax 051/6130916 e-mail: tdcta@tin.it Responsabile:Marco Tabellini	Via Diano Calderina, 143 18100 Tel. 0183/296951 Responsabile:Tiziana Martini

con il seguente:

Prato (FI)	**Casalecchio di Reno (BO)**	**Imperia**
Via Firenze 27 59100 Tel 0574/570383 Fax 0574/512489 e-mail: associazione@icinquepani.it Responsabile: Marco Ferrini	Via dei Respighi, 4 40033 Telefax 051/6130916 e-mail: tdcta@tin.it Responsabile:Marco Tabellini	Via Diano Calderina, 143 18100 Tel. 0183/296951 Responsabile:Tiziana Martini

4) alla pagina 33 sostituire l'attuale periodo:

37 - L'AIRONE – ADOZIONI INTERNAZIONALI

Albenga – fraz. Leca (SV) Via Alle Scuole-fraz Leca 17031 Tel. 0182/21144 Fax. 0182/21807 e-mail: trend101@libero.it Responsabili: Silvia Lascala – Orietta Marini	*Lovere (BG)* Via Torricella, 11/C 24065 Telefax 035/960204 e-mail: stelosci@tin.it Responsabile: Stefano Lo Scialpo

con il seguente:

37 - L'AIRONE – ADOZIONI INTERNAZIONALI

Albenga – fraz. Leca (SV) Via Alle Scuole-fraz Leca 17031 Tel. 0182/21144 Fax. 0182/21807 e-mail: trend101@libero.it Responsabili: Silvia Lascala – Orietta Marini

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2001

Il presidente: CAVALLO

01A11213

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Micogin»

Estratto decreto n. 430 del 12 luglio 2001

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Lab.Farm.Biol. Crosara S.p.a., con sede in via Campobello, 15, Pomezia (Roma), con codice fiscale n. 01103160584:

Medicinale: MICOGIN.

Confezione e numeri A.I.C.:

025055017 - crema derm. 30 g;

025055029 - crema vag. 78 g 1% c/appl.;

025055031 - loz 30 ml 1%;

025055043 - 15 ovuli vaginali 50 mg,

è ora trasferita alla società D & G S.r.l., con sede in vicolo De' Bacchettoni, 3, Pistoia, con codice fiscale n. 01239960477.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10949

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zibren»

Estratto decreto n. 536 del 2 agosto 2001

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Kenton S.r.l., con sede in via Treviso, n. 4, Pomezia (Roma), con codice fiscale n. 05995640587:

Medicinale: ZIBREN.

Confezione e numeri A.I.C.:

025367044 - 20 bustine 500 mg;

025367057 - 30 compresse 500 mg;

025367069 - 1 flacone gocce;

025367071 - 5 flac. liof. + 5 f. solv,

è ora trasferita alla società Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede in viale Shakespeare, n. 47, Roma, con codice fiscale n. 00410650584.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10950

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rex»

Estratto decreto n. 540 del 2 agosto 2001

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società L.P.B. Istituto farmaceutico S.p.a., con sede in strada statale 233 (Varesina) km 20,5, Origgio (Varese), con codice fiscale n. 00738480151:

Medicinale: REX.

Confezione e numeri A.I.C.:

029481013 - 30 compresse efferv. 1 g;

029481025 - 30 bustine granulato 1 g;

029481037 - «500» 30 bustine granulare 500 mg,

è ora trasferita alla società MDM S.r.l., con sede in viale Papiniano, n. 22/B, Milano, con codice fiscale n. 00421900283.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10951

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Memoserina»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 551 del 10 settembre 2001

Specialità medicinale: MEMOSERINA.

«S» 10 flaconcini orali;

A.I.C. n. 019266055.

Società Aventis Pharma S.p.a., piazzale Turr, n. 5 - 20100 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale MEMOSERINA, «S» 10 flaconcini orali A.I.C. n. 019266055, prodotti anteriormente al 14 marzo 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 5 del 1º febbraio 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 10 settembre 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10947

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 552 del 10 settembre 2001

Specialità medicinali: CALMOGEL; CALYPTOL; COMPLAMIN; CONTRATHION; DOLODERM; GARDENALE; GLUCANTIM; HYDROTRICINE; INDAMOL; LARGACTIL; LOMUDAL; LOMUSPRAY; MAALOX; NALCROM; NASACORT; NORBILINE; ORUDIS; PEFLACIN; PNEUMOPENT; RINO CALYPTOL; SELVJGON; SOLUZIONE SCHOUM; STEMETIL; SURMONTIL; TILADE; TILARIN; TILAVIST; TUSSYCALM; ZARENT.

Società Aventis Pharma S.p.a., piazzale Turr, n. 5 - 20100 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinale: CALMOGEL tubo 30 g - A.I.C. n. 013941051; CALMOGEL tubo 100 g - A.I.C. n. 013941063; CALYPTOL inalante 10 fiale 5 ml - A.I.C. n. 005583024; COMPLAMIN 1 fiala 2 ml 1.500 mg - A.I.C. n. 017346026; COMPLAMIN 10 fiale 2 ml 300 mg - A.I.C. n. 017346014; COMPLAMIN 150 mg 50 compresse - A.I.C. n. 017346065; COMPLAMIN «forte» 300 mg 40 compresse - A.I.C. n. 017346089; COMPLAMIN gtt 20% 15 mg - A.I.C. n. 017346091; COMPLAMIN retard 500 mg 20 confetti - A.I.C. n. 017346103; CONTRATHION 200 mg 1 fl + solv. - A.I.C. n. 021091018; DOLODERM 40 g crema 30% - A.I.C. n. 010273011; GARDENALE 100 mg x 6 fiale 1 ml - A.I.C. n. 004556039; GLUCANTIM im 1,5 g x 5 fiale 5 ml - A.I.C. n. 001801012; HYDROTRICINE 24 compresse 1 mg - A.I.C. n. 003214018; INDAMOL 50 confetti 2,5 mg - A.I.C. n. 024619049; LARGACTIL 50 mg 5 fiale 2 ml - A.I.C. n. 007899014; LOMUDAL 30 capsule 20 mg - A.I.C. n. 022319014; LOMUDAL collirio 10 ml 4% - A.I.C. n. 022319065; LOMUDAL aerosol 24 fiale 2 ml 20 mg - A.I.C. n. 022319038; LOMUSPRAY aerosol spray 560 mg A.I.C. n. 026316012; MAALOX plus 30 compresse - A.I.C. n. 020702080; MAALOX plus sospensione 200 ml - A.I.C. n. 020702116; NALCROM 250 mg 12 bustine - A.I.C. n. 024861039; NALCROM 20 capsule 100 mg - A.I.C. n. 024861015; NASACORT flacone spray nasale - A.I.C. n. 033938010/M; NORBILINE sciroppo 200 ml - A.I.C. n. 021869033; ORUDIS 10 supposte 100 mg - A.I.C. n. 023183041; ORUDIS 30 capsule 50 mg - A.I.C. n. 023183027; ORUDIS retard 30 capsule 200 mg - A.I.C. n. 023183193; ORUDIS gel 50 g 5% - A.I.C. n. 023183142; PEFLACIN 1 fiala 400 mg - A.I.C. n. 025934023; PNEUMOPENT aerosol 1 flac. + solv. - A.I.C. n. 027440015; RINO CALYPTOL spray flacone 15 ml - A.I.C. n. 028742031; SELVJGON gocce 25 ml - A.I.C. n. 018129080; SELVJGON 10 supposte 10 mg - A.I.C. n. 018129092; SOLUZIONE SCHOUM 550 mg - A.I.C. n. 004975013; SOLUZIONE SCHOUM «forte» 250 mg - A.I.C. n. 004975025; STEMETIL 20 compresse 5 mg - A.I.C. n. 014284018; STEMETIL 5 supposte 10 mg - A.I.C. n. 014284020; SURMONTIL 50 compresse 25 mg - A.I.C. n. 020118016; TILADE aerosol 36 fiale 2 ml - A.I.C. n. 026632036; TILARIN spray 1% 30 ml - A.I.C. n. 028206011; TILAVIST gocce oculari 2% 5 ml - A.I.C. n. 028098010; TUSSYCALM 16 capsule masticabili - A.I.C. n. 027026018; ZARENT 1 bomboletta 112 erogazioni - A.I.C. n. 031121015; ZARENT 36 fiale 2 ml - A.I.C. n. 031121027, prodotti anteriormente al 14 marzo 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 5 del 1º febbraio 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 10 settembre 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10948

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Laborcoop a r.l.», in Cassano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Laborcoop a r.l.», posizione n. 7494/272455, con sede in Cassano (costituita per rogito notaio Francesco Amendolara in data 15 marzo 1995, repertorio n. 2746) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

01A10967

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Origines a r.l.», in Gravina in Puglia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Origines a r.l.», posizione n. 7972, con sede in Gravina in Puglia (costituita per rogito notaio Domenico Digiesi in data 28 febbraio 1997, repertorio n. 33758) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

01A10968

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «La.Ma. a r.l.», in Acquaviva delle Fonti

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «La.Ma. a r.l.», posizione n. 7743/278652, con sede in Acquaviva delle Fonti (costituita per rogito notaio Arturo Della Monica in data 19 marzo 1997, repertorio n. 119549) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

01A10969

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Teatrino della Colonna a r.l.», in Bari

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Teatrino della Colonna a r.l.», posizione n. 3738/159472, con sede in Bari (costituita per rogito notaio Arturo Della Monica in data 18 maggio 1978, repertorio n. 24792) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

01A10970

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa edilizia «Il Gabbiano a r.l.», in Vigevano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa edilizia «Il Gabbiano a r.l.», con sede in Vigevano (Pavia), B.U.S.C. n. 1484/235316, costituita per rogito notaio dott. Angelo Pandolfi in data 23 giugno 1988, repertorio n. 160875, che dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro di Pavia, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

01A11000

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Se.Fer. a r.l.», in Casei Gerola

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Se.Fer. a r.l.», con sede in Casei Gerola (Pavia), B.U.S.C. n. 1610/265323, costituita per rogito notaio dott. Paolo Caridi in data 17 dicembre 1993, repertorio n. 105267 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro di Pavia, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

01A11001

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Distillazione facoltativa dei vini di cui all'art. 29 del regolamento CE n. 1493/99

È in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea il regolamento della Commissione U.E. relativo all'apertura della distillazione facoltativa dei vini da tavola prevista dall'art. 29 del regolamento CE n. 1493/99.

La distillazione riguarda 7 milioni di ettolitri di vino da distillare in ambito comunitario. I contratti possono essere sottoscritti tra il 16 ottobre ed il 15 novembre 2001, suddivisi nei due periodi previsti dall'art. 63, paragrafo 4, del regolamento CE n. 1623/2000 e, precisamente, 16-31 ottobre 2001 e 1°-15 novembre 2001.

La Commissione si riserva la possibilità di riaprire la distillazione per quantità supplementari nel corso della campagna.

Le disposizioni impartite con la circolare n. 3 del 4 agosto 2000, prot. n. F/1770, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 29 settembre 2000, relativa alla distillazione facoltativa dei vini di cui all'art. 29 del regolamento CE n. 1493/99 per la campagna 2000/2001, sono confermate fatto salvo quanto qui di seguito indicato, tenuto conto delle modifiche intervenute nella regolamentazione comunitaria.

A seguito della modifica del regolamento CE n. 1623/2000 intervenuta con il regolamento CE n. 1660/01, ciascun produttore può concludere uno o più contratti o dichiarazioni per un volume di vino da tavola e di vino atto a dare vino da tavola che non può superare il 30% della produzione più elevata dei vini da tavola di una delle ultime 3 campagne, compresa la presente.

Si richiama l'importanza della data di presentazione dei contratti ai fini della corretta applicazione della distillazione nonché del calcolo del volume di vino oggetto dei contratti presentati nei due periodi di tempo (16-31 ottobre e 1°-15 novembre) in cui la normativa comunitaria ha suddiviso l'intervento.

Gli uffici periferici preposti dalle regioni alla ricezione ed all'approvazione dei contratti devono far pervenire telegraficamente o tramite fax (06/4814377) al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per politiche agroalimentari - Ufficio vitivinicolo - via XX Settembre n. 20 - 00187, entro e non oltre:

il 2 novembre i dati relativi ai contratti e/o dichiarazioni presentanti nel periodo 16 ottobre-31 ottobre;

il 17 novembre i dati relativi ai contratti e/o dichiarazione presentati nel periodo 1° novembre-15 novembre.

Al fine di evitare il ripetersi dei disguidi verificatisi lo scorso anno e, quindi, la possibilità che i volumi di vino non siano presi in considerazione per l'accesso alla misura, si ritiene opportuno che gli uffici delle regioni preposti alla ricezione dei contratti contattino telefonicamente gli uffici ministeriali immediatamente dopo l'invio del fax per avere conferma che i dati trasmessi siano correttamente pervenuti e siano presi in considerazione per la successiva comunicazione agli uffici della Commissione.

Si ricorda in proposito, come previsto nella circolare n. 3 del 4 agosto 2001, che la mancata o la non corretta comunicazione dei contratti presentati e delle relative quantità, secondo il modello *A* allegato alla predetta circolare, in quanto non hanno formato oggetto di comunicazione alla Commissione U.E. nei termini previsti, sono ritenuti come mai posti in essere.

Per quanto attiene all'approvazione dei contratti presentati, nel confermare quanto previsto al punto 6 della più volte richiamata circolare n. 3 si fa presente che sarà cura del Ministero dare sollecita comunicazione ai competenti assessorati regionali all'agricoltura delle decisioni adottate dalla Commissione di procedere all'approvazione o all'eventuale riduzione da apportare al volume di vino oggetto dei contratti presentati.

01A11042

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione relativa all'ampliamento dei magazzini generali, in Tortona

Con decreto ministeriale 24 settembre 2001, la società «Interporto Rivalta Scrivia S.p.a.», con sede in Tortona, frazione Rivalta Scrivia (Alessandria), strada Savonesa, è stata autorizzata ad ampliare il proprio impianto:

1) con un nuovo piazzale con un'area di 180.000 mq;

2) con un capannone (numero identificativo 46-47), con superficie pari a 24.842 mq;

3) con un capannone (numero identificativo 50), con superficie pari a 3.238 mq.

01A11092

Trasformazione della forma giuridica della società «Stube S.r.l.», in Roma, ora «Stube S.p.a.»

L'autorizzazzione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 3 agosto 1978, modificata in date 31 marzo 1982 e 13 aprile 1992, alla società «Stube S.r.l.», con sede legale in Roma, numero di iscrizione nel registro della imprese di Roma e codice fiscale 02724390584, è ulteriormente modificata per quanto riguarda la forma giuridica variata da S.r.l. in S.p.a.

01A11093

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle scuole italiane all'estero

Vista l'ipotesi di accordo relativa al personale delle scuole italiane all'estero sottoscritta in data 5 luglio 2001.

Visto il parere favorevole del Consiglio dei Ministri sulla predetta ipotesi di accordo espresso in data 9 agosto 2001, condizionato alla soppressione dell'art. 8 (contratto individuale di lavoro) del testo.

Vista l'ipotesi di accordo sottoscritta in data 3 settembre 2001 in accoglimento della condizione espressa dal Governo.

Vista la certificazione positiva della Corte dei conti espressa in data 12 settembre 2001 sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 14 settembre alle ore 9,30 ha avuto luogo l'incontro tra: l'ARAN nella persona del presidente avv. Guido Fantoni e i rappresentanti delle confederazioni sindacali:

CGIL firmato;

CISL firmato;

UIL firmato;

CONFSAL firmato;

e delle Organizzazioni sindacali:

CGIL/SNS firmato;

CISL/Scuola firmato;

UIL/Scuola firmato;

CONFSAL/ /SNALS firmato;

GILDA/UNAMS non firmato.

Al termine le parti sottoscrivono il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle scuole italiane all'estero.

PERSONALE SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO

Art. 1.

Mobilità professionale verso le istituzioni scolastiche all'estero

1. La destinazione all'estero del personale docente ed A.T.A. ai posti di contingente di cui all'art. 639 del testo unico 16 aprile 1994, n. 297, costituisce mobilità professionale ed è regolata, ai sensi del decreto-legge n. 165\2001, dalla contrattazione collettiva.

2. Le norme del presente accordo mirano alla concreta attuazione dei criteri di selettività professionale e del principio dell'alternanza, prevedendo un congruo periodo di servizio in territorio metropolitano tra un incarico e l'altro.

Art. 2.

Iscrizione alle graduatorie permanenti per la destinazione all'estero

1. La destinazione all'estero del personale docente e A.T.A. avviene sulla base di graduatorie permanenti in cui hanno titolo ad essere inseriti coloro che abbiano superato una prova unica di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere tra quelle relative alle quattro aree linguistiche (francese, inglese, tedesco e spagnolo).

2. Alla prova di accertamento linguistico, indetta con provvedimento del MAE d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, può partecipare, a domanda, il personale docente e A.T.A. con contratto di lavoro a tempo indeterminato che, dopo l'anno di prova, abbia prestato almeno un anno di effettivo servizio di ruolo in territorio metropolitano ed appartenga ai ruoli per i quali sono definiti i codici funzione.

3. Nella domanda di partecipazione alla prova di accertamento linguistico i candidati dovranno contestualmente richiedere, in caso di superamento della prova, la valutazione dei titoli, che vanno allegati alla predetta domanda, e l'inserimento nella graduatoria permanente.

Art. 3.

Modalità di svolgimento della prova di accertamento della conoscenza della lingua

1. L'accertamento di cui al precedente art. 2 è effettuato sulla base di prove strutturate.

A tal fine vengono predisposti distinti questionari per ciascuna delle seguenti categorie di candidati:

a) docenti che aspirano alle istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee (la prova dovrà verificare la adeguata conoscenza della lingua o delle lingue straniere);

b) docenti che aspirano alle scuole europee (per i quali la prova dovrà verificare se il grado di conoscenza della lingua o delle lingue straniere consente la piena integrazione in uno specifico contesto educativo e plurilingue);

c) docenti che aspirano ai lettorati di italiano presso le università straniere (per i quali la prova dovrà verificare se il grado di conoscenza della lingua o delle lingue straniere consente la piena integrazione in un contesto universitario e pluriculturale);

d) personale A.T.A.

Per ciascuna delle tre tipologie di istituzioni di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*, nonché per il personale A.T.A. saranno predisposti distinti questionari nelle lingue francese, inglese, tedesca e spagnola.

2. Salvo quanto previsto dal successivo comma 3 ciascun docente può chiedere di sostenere la prova per più tipologie di istituzioni e per più aree linguistiche. Analogamente il personale A.T.A. può partecipare per più aree linguistiche.

3. Considerato che ai lettorati di italiano all'estero può essere destinato soltanto il personale dello Stato in possesso di specifici requisiti, per quanto concerne il personale della scuola hanno titolo a sostenere la prova di accertamento linguistico per i lettorati di italiano presso le università straniere i candidati appartenenti alle seguenti categorie:

a) docenti di italiano delle scuole secondarie di primo o secondo grado;

b) docenti di lingue straniere delle scuole secondarie di primo o secondo grado, che abbiano superato, nell'ambito di corsi universitari, almeno due esami di lingua e/o letteratura italiana, secondo la tabella di omogeneità del MPI allegata ai bandi di concorsi, per titoli ed esami, emanati con decreti ministeriali 31 marzo 1999 e 1º aprile 1999.

4. Per la predisposizione dei questionari di cui al precedente comma 1 e la relativa assistenza tecnica, il MAE può avvalersi di apposita agenzia specializzata in materia di prove strutturate.

Art. 4.

Valutazione della prova di accertamento linguistico

1. La valutazione della prova di accertamento della conoscenza della lingua straniera è effettuata in ottantesimi. Supera tale prova personale che abbia riportato almeno 56/80.

2. Al termine di ogni giornata di effettuazione delle prove strutturate l'apposita commissione, nominata dal direttore generale per la promozione e cooperazione culturale del MAE di concerto col MPI, redige appositi elenchi dei candidati che le hanno superate, con l'indicazione del punteggio conseguito. A conclusione di tutte le prove i nominativi di tali candidati saranno inseriti in appositi elenchi generali, redatti in stretto ordine alfabetico, e distinti per ciascun codice funzione, per ciascuna area linguistica, per le scuole europee e per lettorati.

3. Il personale incluso negli elenchi di cui sopra acquisisce il titolo professionale di accertamento della conoscenza della lingua straniera che conserva la validità per i successivi nove anni scolastici.

4. Contestualmente all'avviso di indizione delle prove di accertamento linguistico, il Ministero degli affari esteri pubblicherà un elenco del personale che aveva superato le selezioni indette negli anni 1993, 1995 e 1997 ed è tuttora in possesso del relativo titolo professionale valido anch'esso per nove anni scolastici.

Art. 5.

Costituzione, riformulazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti

1. Sulla base degli elenchi di cui ai commi 2 e 4 del precedente art. 4 il MAE procede alla formazione delle graduatorie permanenti distinte per codici funzione, per ogni area linguistica, per le scuole europee e per i lettorati.

2. Nelle graduatorie sono indicati, per ciascun concorrente, il punteggio attribuito nelle prove di accertamento della conoscenza della lingua straniera, i punti corrispondenti ai titoli prodotti o rivalutati e il punteggio complessivo. La valutazione dei titoli ha luogo sulla base della tabella di valutazione allegata, che prevede un massimo di 80 punti, di cui 35 per i titoli culturali, 25 per i titoli professionali e 20 per i titoli di servizio. A parità di punteggio complessivo, l'ordine in graduatoria sarà determinato sulla base dei titoli di preferenza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. In sede di formazione delle graduatorie permanenti con le modalità indicate i precedenti commi, il MAE procede, contestualmente, al loro aggiornamento secondo i seguenti criteri:

a) mantenimento nelle stesse del personale il cui titolo di accertamento linguistico conserva la validità, come indicato all'art. 4, comma 3. Tale personale ha, pertanto, titolo a richiedere l'aggiornamento del proprio punteggio con la valutazione dei titoli conseguiti successivamente alla costituzione delle graduatorie in cui risulti già inserito e considerati valutabili dalla tabella allegata al presente contratto;

b) depennamento dalle graduatorie stesse del personale il cui titolo di accertamento, che ha dato luogo all'inclusione nella graduatoria, non conserva la validità nei termini sopra indicati;

c) depennamento dalle graduatorie del personale che ha subito un provvedimento disciplinare superiore alla censura e non abbia ottenuto il provvedimento di riabilitazione;

d) depennamento dalle graduatorie del personale che sia stato restituito ai ruoli metropolitani per incompatibilità ovvero ai sensi dell'art. 8 dell'accordo successivo 11 dicembre 1996 per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero;

e) depennamento dalle graduatorie del personale che abbia già prestato all'estero nelle istituzioni diverse dalle scuole europee un periodo di servizio di durata complessivamente superiore ai dieci anni, salvo quanto previsto dall'art. 9;

f) depennamento dalle graduatorie delle scuole europee del personale che abbia già prestato servizio nelle stesse.

4. Le graduatorie permanenti, formate ed aggiornate con le modalità e i criteri indicati nei commi precedenti, sono affisse all'albo del Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale, Ufficio IV - e rimangono esposte per i successivi quindici giorni. Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne visione entro il termine anzidetto e può, entro tale termine, presentare reclamo scritto, per errori od omissioni, alla Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale, Ufficio IV, che, esaminanti i reclami, può rettificare anche d'ufficio, le graduatorie.

Delle decisioni assunte e delle sintetiche motivazioni che le hanno supportate, è data comunicazione agli interessati ed ai controinteressati mediante affissione all'albo dell'ufficio anzidetto.

5. Dopo l'accertamento del possesso, da parte dei concorrenti, dei requisiti per l'inclusione nelle graduatorie permanenti, il direttore generale per la promozione e la cooperazione culturale approva le graduatorie, che sono pubblicate all'albo del MAE, DGPCC, Ufficio IV, mediante affissione. Avverso i risultati di tale procedimento è ammesso reclamo scritto da presentarsi entro quindici giorni dalla data di affissione. La decisione dell'ufficio va assunta entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo.

Art. 6.

Gestione delle graduatorie per la destinazione all'estero

1. Ogni anno, dopo le operazioni relative ai trasferimenti riservati al personale già in servizio all'estero, i posti di contingente eventualmente rimasti vacanti sono disponibili per le operazioni di destinazione all'estero da effettuarsi sulla base delle graduatorie permanenti. Il MAE rende note entro il 31 agosto di ciascun anno le sedi disponibili.

2. Ai fini di cui al comma 1 la D.G.P.C.C. del MAE, previa attivazione delle relazioni sindacali, individua la tipologia ed il numero dei posti di contingente ancora disponibili dopo le operazioni di trasferimento. L'elenco dei posti individuati viene affisso all'albo del Ministero degli affari esteri e degli uffici centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione.

3. Dopo l'avvenuta pubblicazione degli elenchi di cui sopra il Ministero degli affari esteri attiva le procedure di destinazione del personale utilmente collocato nelle graduatorie permanenti.

4. A tal fine il Ministero degli affari esteri trasmette al personale così individuato il telegramma di preavviso della destinazione unitamente all'elenco delle sedi disponibili invitandolo ad indicare le proprie preferenze.

5. II personale una volta accettata la destinazione all'estero è depennato dalla graduatoria per la quale è stato nominato. Detto personale, al compimento del proprio mandato, potrà chiedere di essere reinserito nelle graduatorie in occasione del loro aggiornamento.

6. Il personale che non accetta la destinazione o che, dopo l'accettazione, non assume servizio, viene depennato da tutte le graduatorie e potrà esservi, a domanda, reinserito soltanto al momento dell'aggiornamento triennale delle medesime.

Art. 7.

Esaurimento di graduatoria e prove straordinarie

1. Nei casi di sopravvenuta urgente necessità di assegnare personale ai posti per i quali non sia possibile provvedere mediante ricorso alle graduatorie permanenti, per esaurimento delle stesse, o per mancanza di graduatorie appartenenti a classi di concorso aggregate al medesimo ambito disciplinare e per le quali è prevista a seguito del decreto ministeriale del Ministero della pubblica istruzione 10 agosto 1998, n. 354, integrato dal decreto ministeriale del medesimo Dicastero 10 novembre 1998, n. 488, una corrispondenza automatica, l'amministrazione, nel rispetto delle norme contenute nel presente accordo, ha facoltà di attingere alle graduatorie di altre aree linguistiche, con il consenso dell'interessato, ad eccezione dei posti di lettorato.

2. Qualora non fosse possibile attuare le procedure di cui al precedente comma, potranno essere indette prove straordinarie di accertamento linguistico prima della scadenza del triennio, limitatamente ai codici funzione richiesti. L'indizione di prove straordinarie non comporta, in relazione a tali codici funzione, lo slittamento di quelle ordinarie triennali.

3. In caso di esaurimento di graduatoria, sono considerati nominabili per i posti all'estero anche coloro che, a seguito di precedente rinuncia erano stati esclusi dalle nomine per i successivi tre anni.

4. Allo scopo di garantire il regolare funzionamento delle sezioni italiane presso le scuole europee, assicurando la presenza di titolari di cattedra sin dall'inizio delle attività didattica, l'amministrazione, in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti, assegnerà i posti vacanti per l'anno scolastico 2001/2002 al personale scolastico appartenente, nell'ambito della stessa area linguistica, a classi di concorso del medesimo ambito disciplinare.

Art. 8.

Durata del servizio all'estero

1. Il personale destinatario del presente contratto può prestare servizio all'estero nelle istituzioni diverse dalle scuole europee per non più di tre periodi, ciascuno della durata di cinque anni scolastici o accademici. Tali periodi devono essere intervallati da un periodo di servizio effettivo in territorio metropolitano di almeno tre anni.

2. Presso le scuole europee può essere prestato un solo periodo di servizio, della durata di nove anni scolastici, con eventuale proroga di un anno a seguito di delibera del Consiglio superiore della suddetta scuola.

3. In via del tutto eccezionale, il personale in servizio presso le scuole europee, in caso di nomina a direttore aggiunto di una scuola europea conferita dal consiglio superiore della predetta scuola, può svolgere, nella nuova funzione, un mandato pieno di nove anni, con eventuale proroga di un anno.

4. Il personale che abbia prestato all'estero un solo periodo di servizio presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee e presso i lettorati di italiano può essere destinato alle scuole europee, previo superamento delle specifiche prove di selezione ed a condizione che, al rientro dall'estero, abbia prestato tre anni di servizio effettivo in territorio metropolitano. Coloro che abbiano compiuto i suddetti due periodi di servizio perdono definitivamente titolo a partecipare alle selezioni per la destinazione all'estero.

5. Il personale che abbia prestato un periodo di servizio presso le scuole europee può cumulare a tale servizio solamente un periodo di cinque anni presso le istituzioni scolastiche diverse dalle scuole europee, e presso i lettorati di italiano, purché utilmente collocato nella specifica graduatoria ed a condizione che, al rientro dall'estero, abbia prestato tre anni di servizio effettivo in territorio metropolitano. Coloro che abbiano compiuto i suddetti due periodi di servizio perdono definitivamente titolo a partecipare alle selezioni per la destinazione all'estero.

Art. 9.

Disposizioni transitorie

1. Limitatamente all'anno scolastico 2001/2002 restano valide le graduatorie permanenti formate sulla base delle disposizioni del decreto ministeriale 16 maggio 1997. Tali graduatorie comprendono tutto il personale che vi era iscritto per il triennio 1997/2000, con la sola esclusione del personale depennato ai sensi dell'art. 5, comma 6, dell'accordo successivo 11 dicembre 1996 sul personale delle scuole italiane all'estero, e di quello che abbia già prestato un periodo di servizio all'estero di durata superiore ai quattordici anni.

2. Tenuto conto di tali graduatorie, ed in relazione ai posti disponibili alla data del 1° settembre 2001, l'amministrazione provvederà, in via prioritaria, allo scorrimento delle stesse. Nel procedere a tali operazioni l'amministrazione darà precedenza al personale rientrato in territorio metropolitano alla fine dell'anno scolastico 1999-2000 ed a quello inserito nelle graduatorie permanenti del 1997 che aspirava alla destinazione all'estero per l'anno scolastico 2000-2001 ai sensi del disposto dell'art. 5, commi 6 e 7, dell'accordo 11 dicembre 1996.

3. Sulle destinazioni all'estero disposte in base alle graduatorie permanenti riformulate, aggiornate o costituite come previsto dal presente accordo, opera il disposto dell'art. 5, commi 6 e 7 dell'accordo successivo 11 dicembre 1996 sul personale delle scuole italiane all'estero relativamente al personale in servizio all'estero a tale data, che sia utilmente collocato in graduatoria ed il cui titolo di accesso alle graduatorie permanenti sia ancora valido. Nel caso in cui la disponibilità relativa alle singole graduatorie risulti pari all'unità o ad un numero di posti dispari, il 50% di cui al citato comma 7 dell'art. 5 è calcolato per difetto ed arrotondato all'unità inferiore. Il limite del 50% non è applicabile qualora, nell'anno di riferimento, il personale utilmente collocato in graduatoria risulti pari o inferiore ai posti disponibili. Il disposto dell'art. 5, commi 6 e 7, dell'accordo successivo 11 dicembre 1996 sul personale delle scuole italiane all'estero non si applica al personale che abbia già compiuto un periodo di servizio all'estero superiore ai quattordici anni né a quello che non possa assicurare, per motivi di età, un quinquennio di servizio all'estero.

Art. 10.

Interruzione del servizio all'estero

1. Il servizio all'estero può essere interrotto sulla base delle esigenze del sistema scolastico nazionale o per accertata incompatibilità o per inidoneità del personale interessato.

Art. 11.

Calcolo degli anni di servizio all'estero

1. Anche per le scuole italiane all'estero e le scuole europee, gli anni di servizio si calcolano ad anno scolastico, che inizia il 1° settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti adottati dall'amministrazione con riferimento al personale che si trovava in servizio all'estero al momento dell'entrata in vigore della legge n. 147/2000, e a quello che, inserito sulle graduatorie permanenti dal 1997, aspirava alla destinazione all'estero per l'anno scolastico 2000/2001.

Art. 13.

Disapplicazioni

1. Sono disapplicate tutte le disposizioni in materia di selezione e destinazione all'estero del personale docente e A.T.A. della scuola che siano in contrasto con le norme del presente contratto.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO

A) TITOLI CULTURALI (fino ad un massimo di punti 35).

Non è valutabile il titolo d'accesso alla cattedra o posto attualmente ricoperto, né quello di grado inferiore.

1. Per ogni diploma universitario di durata almeno quadriennale conseguito in Italia o all'estero, punti 5.

2. Per ogni diploma di Accademia di belle arti, Conservatorio di musica, I.S.E.F. e vigilanza scolastica, punti 4.

3. Per ogni diploma universitario di durata biennale o triennale conseguito in Italia o all'estero, punti 2.

4. Per ogni diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito in Italia o all'estero, punti 5.

5. Per ogni diploma finale di lingua straniera, diversa da quella delle aree linguistiche francese, inglese, tedesca e spagnola, rilasciato da istituti di istruzione universitaria italiani o stranieri, a seguito di corsi di durata almeno biennale, punti 2.

6. Per ogni libera docenza, punti 5.

7. Per ogni dottorato di ricerca, punti 5.

8. Per ogni attestato finale di corso di perfezionamento *post-lauream* conseguito presso università italiane o straniere, se di durata semestrale punti 1, se di durata annuale, punti 2.

9. Per ogni titolo finale di corsi di specializzazione *post-lauream* rilasciato da una università italiana o straniera di durata pluriennale, punti 5.

B) TITOLI PROFESSIONALI (fino ad un massimo di 25 punti).

1. Per ogni abilitazione o idoneità o inclusione in graduatorie dei vincitori o di merito relative a concorsi, per esami, per classi diverse da quella della disciplina d'insegnamento, punti 3.

2. Per ogni inclusione in graduatoria di merito di pubblico concorso per la funzione direttiva, diverso dal ruolo di appartenenza, punti 3.

3. Per ogni inclusione in graduatoria di merito del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dello stesso livello o di livello superiore al ruolo di appartenenza, punti 3.

4. Per ogni titolo di specializzazione per alunni portatori di handicap di durata biennale conseguiti ai sensi dell'art. 325 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, punti 2.

5. Per la realizzazione di progetti finalizzati al superamento della dispersione scolastica, all'educazione alla multiculturalità deliberati dai competenti organi collegiali o autorizzati con decreto ministeriale del MAE, per ogni progetto punti 1, fino ad un massimo di punti 2.

6. Per l'attività di direzione o di coordinamento nei corsi di aggiornamento/formazione, tenutisi in Italia o all'estero, previsti dal piano nazionale di aggiornamento o dal piano annuale del MAE e/o deliberati dai collegi docenti, per ogni corso punti 2, fino ad un massimo di punti 4.

7. Per l'attività di docenza nei corsi di aggiornamento formazione, tenutisi in Italia o all'estero previsti dal piano nazionale di aggiornamento o dal piano annuale del MAE e/o deliberati dai collegi docenti, per ogni corso attinente all'area disciplinare o alla funzione di appartenenza punti 2, per ogni corso non attinente all'area disciplinare o alla funzione di appartenenza punti 1, fino ad un massimo di punti 4.

8. Per il personale A.T.A. per la partecipazione a corsi di aggiornamento e/o per la realizzazione di progetti di automazione o ammodernamento dei servizi, promossi dall'amministrazione o approvati dagli organi competenti, per ogni corso punti 1, fino ad un massimo di punti 2.

9. Per l'inclusione in altra graduatoria di precedenti procedure di selezione all'estero indetta ai sensi dell'art. 1 della legge n. 604/1982 (si valuta una sola altra inclusione), punti 1.

10. Per la scuola elementare, per la frequenza del corso di aggiornamento formazione linguistica e glottodidattica compreso nel piano attuato dal Ministero, con la collaborazione dei provveditori agli studi, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca, punti 1.

C) TITOLI DI SERVIZIO (fino ad un massimo di 20 punti).

1. Per ogni anno di servizio prestato nella qualifica, nella classe di concorso o nel posto di insegnamento (per la scuola materna ed elementare) di attuale appartenenza con contratto a tempo indeterminato, punti 2.

DICHIARAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI CGIL CISL UIL SCUOLA E SNALS

Le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL scuola e SNALS giudicano positivi i contenuti dell'Accordo siglato in data odierna che riconducono a materia pattizia le procedure relative alla destinazione all'estero del personale docente e A.T.A. della scuola. In particolare, con l'intesa raggiunta sono stati ridefiniti strumenti più idonei a garantire la trasparenza e l'oggettività delle prove di accertamento linguistico e delle successive procedure di invio all'estero, in coerenza con la precedente disciplina contrattuale. Le proposte avanzate dalla parte pubblica, in relazione ai periodi di permanenza all'estero, hanno reso possibile il superamento delle divergenze emerse nel corso della lunga trattativa, consentendo la definizione di soluzioni utili a garantire effettivamente l'alternanza del personale e a porre le premesse per il necessario processo di riforma del settore.

01A11012

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Consultazione pubblica concernente «La prevenzione e la tutela dei minori nelle reti telematiche»

L'Autorità, ai sensi della propria delibera n. 278/99, recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive», indice una consultazione pubblica, nell'ambito del Progetto speciale ricerca per la tutela dei minori. La consultazione è stata autorizzata dalla commissione per i servizi e i prodotti nella riunione del 2 ottobre 2001, sulla base del «documento per la consultazione» approvato dal comitato tecnico scientifico del Progetto.

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

Al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione per lo studio di alcune problematiche connesse alla tutela dei minori nel corrente utilizzo degli strumenti offerti dalle reti telematiche, ed in particolare di Internet, anche tenendo conto delle possibilità - disponibili sia per i minori, che per gli educatori - di controllo, diretto ed indiretto, sull'accesso alle reti e sui contenuti delle informazioni, si invitano le categorie di soggetti: famiglie; «minori»; istituti di istruzione e formazione; operatori; associazioni; esperti, a partecipare alla consultazione pubblica concernente «La prevenzione e la tutela dei minori nelle reti telematiche», che sviluppa una prima indagine su aspetti riguardanti rispettivamente le seguenti due aree:

A. L'accesso alle informazioni;

B. I contenuti offerti.

La consultazione è pubblicata nel bollettino ufficiale dell'Autorità, sul sito web dell'Autorità stessa all'indirizzo: www.agcom.it e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il rapporto sulle risultanze della consultazione è pubblicato nel bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Contenuti.

A. L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

Introduzione.

Con la progressiva espansione delle reti telematiche come nuovi veicoli di trasmissione dei contenuti, talvolta ancor più pervasivi di quelli tradizionali, quale ad esempio la televisione, la tutela del minore dovrebbe prevedere l'utilizzo di nuove forme di controllo specifiche e riconoscibili. In particolare, per quanto riguarda Internet il compito appare complesso sia per le possibilità offerte dalla rete di nascondere l'identità dei soggetti operanti, sia per la natura intrinseca del mezzo, percepito da tutti come luogo di libertà e di accesso incondizionato. L'esigenza, infatti, è quella di garantire il minore cercando, comunque, di salvaguardare le potenzialità e le opportunità formative che possono derivare dal suo rapporto con i mezzi di comunicazione.

Domanda n. 1.

Sistemi e tecnologie che consentano di accedere soltanto a determinati tipi di contenuto (programmi di filtraggio), di verificare i tempi e le modalità di navigazione (programmi di controllo parentale), di certificare i contenuti e le informazioni di Internet (Rating Agency), ecc., possono essere considerati strumenti efficaci per controllare la navigazione in rete, tenendo conto dell'identità linguistica?

Risposta:

a) Si, perché ....;

b) No, perché ....

Domanda n. 2.

Altre modalità e strumenti di controllo della navigazione sono utili per assicurare la tutela dei minori?

Risposta:

a) Sì (elencare le forme di controllo in ordine di priorità), perché ....;

b) No, perché ....

Domanda n. 3.

È opportuno rendere disponibili portali e siti di accesso dedicati ai bambini e agli adolescenti che guidino la navigazione solo su siti controllati e con contenuti adatti ai minori?

Risposta:

a) Sì, perché potrebbe essere una guida ed un punto di riferimento;

b) No, perché si tratta di uno strumento facilmente «attaccabile» e utilizzabile, quindi, per scopi opposti;

c) No, perché non risolvono il problema del controllo sui minori che navigano in Internet;

d) Altro (specificare), perché ....

B. I CONTENUTI OFFERTI

Introduzione.

La sempre più rapida espansione dell'impiego delle reti telematiche offre evidenti benefici, in particolare nel settore dell'educazione e della formazione, in quanto mette nuovi strumenti a disposizione dei minori, abbassa le barriere alla creazione e alla distribuzione dei contenuti, nonché offre ampio accesso a fonti sempre più ricche di informazione senza distinzioni culturali e linguistiche. La facilità di accesso e di immissione di contenuti, al contempo, impone un più attento esame dei contenuti stessi e della loro provenienza.

Domanda n. 4.

Quali potrebbero essere i contenuti di una Carta dei diritti dei minori per le reti telematiche?

Risposta:

a) .... (Specificare uno o più temi in ordine di priorità).

Domanda n. 5.

Quali sono i criteri su cui fondare una valutazione, anche qualitativa, dei contenuti dedicati ai minori ?

Risposta:

a) Criteri relativi al linguaggio utilizzato, perché ....;

b) Criteri relativi al target specifico di riferimento, perché ....;

c) Criteri relativi alle tematiche trattate, perché ....;

d) Criteri relativi ad altri fattori (specificare quali), e perché ....

Domanda n. 6.

È opportuno procedere alla segnalazione dei contenuti non adatti ai minori con appositi sistemi di segnalazione?

Risposta:

a) Sì, perché ....;

b) No, perché ....;

c) Altri sistemi (specificare quali), perché ....

Domanda n. 7.

In che modo è possibile promuovere iniziative di sensibilizzazione e di educazione alla fruizione dei contenuti offerti dalla navigazione in rete ?

Risposta:

a) .... (Specificare uno o più strumenti in ordine di priorità).

Modalità e termini per la partecipazione.

I soggetti che partecipano alla consultazione inviano le comunicazioni di risposta, recanti in oggetto gli estremi del mittente, la relativa categoria (famiglie; «minori»; istituti di istruzione e formazione; operatori; associazioni; esperti), nonché per le persone fisiche i dati anagrafici e la professione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale*, tramite:

a) raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Gabinetto - Progetto speciale ricerca per la tutela dei minori - Centro direzionale - Is. B5 «Torre Francesco» - 80143 Napoli, indicando sulla busta la dicitura Consultazione pubblica: «La prevenzione e la tutela dei minori nelle reti telematiche»,

ovvero

b) in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: progettominori@agcom.it, indicando in oggetto, dopo le informazioni sul mittente, la dicitura sopra indicata.

Per le comunicazioni di risposta può essere utilizzato il modello presente, unitamente al testo della consultazione, nel sito web dell'Autorità.

I dati personali acquisiti nel corso della consultazione vengono trattati, per le finalità del Progetto, mediante elaborazione, interconnessione e raffronto con altri dati, nel rispetto delle previsioni della legge n. 675/1996 recante «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali». Per gli altri elementi di risposta, viene osservato, anche nel caso di utilizzo in forma autonoma, l'anonimato.

Le comunicazioni non precostituiscono, ai sensi della delibera n. 278/1999, alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali, successive decisioni dell'Autorità.

01A11212

Consultazione pubblica concernente: «La fascia oraria protetta nella programmazione televisiva quale strumento per la prevenzione e la tutela dei minori».

L'Autorità, ai sensi della propria delibera n. 278/99, recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive», indice una consultazione pubblica, nell'ambito del Progetto speciale ricerca per la tutela dei minori. La consultazione è stata autorizzata dalla commissione per i servizi e i prodotti nella riunione del 2 ottobre 2001, sulla base del «documento per la consultazione» approvato dal comitato tecnico scientifico del Progetto.

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

Al fine di acquisire elementi di informazione e documentazione per lo studio, alla luce dei mutamenti intervenuti nel rapporto tra minori e media, di alcune problematiche connesse alla programmazione televisiva nella «fascia oraria protetta», si invitano le categorie di soggetti: famiglie; «minori»; istituti di istruzione e formazione; operatori; associazioni; esperti, a partecipare alla consultazione pubblica concernente «La fascia oraria protetta nella programmazione televisiva quale strumento per la prevenzione e la tutela dei minori», che sviluppa una prima indagine su aspetti riguardanti rispettivamente le seguenti quattro aree:

A. La fascia protetta;

B. La valutazione dei contenuti;

C. Le icone di segnalazione;

D. Le guide ai programmi.

La consultazione è pubblicata nel bollettino ufficiale dell'Autorità, sul sito web dell'Autorità stessa all'indirizzo: www.agcom.it e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il rapporto sulle risultanze della consultazione è pubblicato nel bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Contenuti.

A. LA FASCIA PROTETTA

Introduzione.

Per determinate categorie di programmi televisivi, la legge prevede delle apposite fasce orarie protette per i minori nelle quali è vietata la loro trasmissione: si tratta delle fasce comprese tra le ore 7 e le ore 22,30 per i film cinematografici vietati ai minori di anni quattordici, tra le ore 7 e le ore 23 per i film per la televisione contenenti immagini di sesso o di violenza tali da poter incidere negativamente sulla sensibilità dei minori, tra le ore 7 e le ore 24 per i servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali linea diretta conversazione, messaggerie vocali, chat line, one to one e hot line. Alle fasce protette si aggiungono norme che impongono il divieto assoluto di trasmissione di film cinematografici vietati ai minori di anni diciotto o di programmi dal contenuto osceno o che, più in generale, possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori in quanto contenenti scene di violenza gratuita o pornografiche, ovvero scene rientranti nelle fattispecie previste dagli articoli 14 e 15 della legge n. 47 del 1948 ed applicabili in base all'espresso richiamo dell'art. 30, comma 2, della legge n. 223/1990.

Domanda n. 1.

È opportuno continuare ad utilizzare la fascia oraria come strumento di prevenzione e vigilanza a tutela dei minori?

Risposta:

a) Sì, perché ....;

b) No, perché ....

Domanda n. 2.

Quali strumenti si potrebbero utilizzare in alternativa?

Risposta:

a) .... (Specificare uno o più strumenti in ordine di priorità).

Domanda n. 3.

È utile incentivare la sperimentazione, negli apparecchi televisivi, di dispositivi tecnici che consentano di controllare le trasmissioni in onda?

Risposta:

a) Sì, perché ....;

b) No, perché ....

Domanda n. 4.

Quali potrebbero essere le motivazioni che spingono i minori a scegliere una fascia oraria piuttosto che un'altra?

Risposta:

a) presenza di trasmissioni specificatamente dedicate a loro, perché ....;

b) fascia oraria di emissione compatibile con i loro impegni, perché ....;

c) desiderio di stare accanto ai genitori, perché .... ;

d) altro (specificare in ordine di priorità), perché ....

Domanda n. 5.

Quali compiti potrebbero essere attribuiti, in un'emittente televisiva, a un responsabile della programmazione dedicata ai minori, anche al fine di incentivare l'attività di prevenzione?

Risposta:

a) Supervisione e analisi della qualità dei programmi, perché ....;

b) Supervisione e selezione del materiale da mandare in onda, perché ....;

c) Analisi della risposta del pubblico, non solo minorile, perché ....;

d) Altro (specificare), perché ....

Domanda n. 6.

È opportuno prevedere un unico codice di disciplina europeo ed un sistema sanzionatorio univoco per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza nella programmazione televisiva?

Risposta:

a) Sì, perché ....;

b) No, perché ....

B. LA VALUTAZIONE DEI CONTENUTI

Introduzione.

La necessità di procedere sia ad un'accurata classificazione dei contenuti, di carattere editoriale e pubblicitario, come vietati o nocivi, ai fini della prevista verifica dell'osservanza delle disposizioni in materia di fascia protetta e di tutela dei minori, sia ad una valutazione, anche qualitativa, dei programmi dedicati ai minori volta, prioritariamente, ad identificare il contributo che i programmi stessi possono fornire ai processi educativi e formativi dei minori, richiede che l'esame dei loro contenuti si fondi su di un sistema di criteri omogenei. Relativamente al primo obiettivo, tali criteri devono risultare funzionali all'inquadramento di ciascun programma nella rispettiva categoria contemplata dalle norme di legge e dunque alla classificazione dello stesso come osceno, violento o, più in generale, come nocivo per lo sviluppo dei minori.

Domanda n. 7.

Quali sono i criteri su cui fondare una valutazione, anche qualitativa, dei contenuti dedicati ai minori?

Risposta:

a) Criteri relativi al linguaggio utilizzato, perché ....;

b) Criteri relativi al target specifico di riferimento, perché ....;

c) Criteri relativi alle tematiche trattate, perché ....;

d) Criteri relativi ad altri fattori (specificare quali), perché ....

Domanda n. 8.

È opportuno procedere alla valutazione dei contenuti di carattere pubblicitario oltre che di quelli di carattere editoriale ?

Risposta

a) Sì, perché ....;

b) No, perché ....

C. LE ICONE DI SEGNALAZIONE

Introduzione.

Per agevolare la scelta dei programmi da parte dei minori e la vigilanza da parte degli educatori, potrebbe essere opportuno trasmettere in sovrimpressione, per tutta la durata dei programmi, delle icone di segnalazione sui contenuti dei programmi che, pur rispettando la normativa, presentano caratteristiche tali da renderli non adatti a tutti o parte dei potenziali telespettatori minori. Per essere funzionale al riconoscimento delle caratteristiche dei programmi, la classificazione degli stessi dovrà tradursi in termini perfettamente speculari in una serie di icone di segnalazione identificative dei fattori di rischio presenti nei contenuti degli eventi trasmessi. Analoghe soluzioni risultano ad oggi sperimentate in Olanda.

Domanda n. 9.

È opportuno introdurre un sistema di segnalazione iconografica dei contenuti non adatti ai minori, rendendolo omogeneo per categorie (ad es. contenenti scene di paura, violenza, sesso, ecc.), nonché omologare le tecniche impiegate dall'emittenza pubblica e da quella privata?

Risposta:

a) Sì, perché ....;

b) No, perché ....

Domanda n. 10.

Quali tipi di criteri possono essere utilizzati per attribuire, con modalità standardizzata, le icone di segnalazione ai singoli programmi?

Risposta:

a) Criteri relativi al linguaggio utilizzato, perché ....;

b) Criteri relativi al target specifico di riferimento, perché ....;

c) Criteri relativi alle tematiche trattate, perché ....;

d) Criteri relativi ad altri fattori (specificare quali), perché ....

Domanda n. 11.

Le icone dovrebbero permanere in sovrimpressione per l'intera durata dei programmi?

Risposta:

a) Sì, perché ....;

b) No, perché ....

Domanda n. 12.

È opportuno introdurre le icone di segnalazione dei contenuti nelle guide elettroniche ai programmi e nelle riviste specializzate per consentirne la selezione?

Risposta:

a) Sì, perché ....;

b) No, perché ....

D. LE GUIDE AI PROGRAMMI

Introduzione.

Di particolare interesse, almeno nei programmi specificatamente dedicati ai minori, risulta la disponibilità di guide atte a informare sui contenuti dei programmi stessi per facilitare la scelta da parte dei telespettatori. Pertanto, i contenuti delle guide devono essere tali da contribuire all'educazione del minore sulla selezione ragionata dei programmi di interesse culturale e di approfondimento, nonché potrebbero utilmente armonizzarsi con i criteri seguiti nei processi di istruzione e di formazione. Una tassonomia funzionale all'obiettivo di assicurare un'adeguata tutela dei minori deve, infatti, fondarsi su sistemi di classificazione degli elementi caratterizzanti i contenuti trasmessi, che siano universalmente riconoscibili, in quanto tali, da genitori ed educatori e da questi condivisi.

Domanda n. 13.

Le guide ai contenuti dei programmi possono contribuire ad accrescere la autonoma e libera capacità del minore di valutare e selezionare i programmi d'interesse?

Risposta:

a) Sì, perché ....;

b) No, perché ....

Domanda n. 14.

Le guide possono rappresentare un elemento di ausilio esterno ai processi educativi istituzionali?

Risposta:

a) Sì, perché ....;

b) No, perché ....

Domanda n. 15.

Quali tipi di criteri possono essere utilizzati per costruire i contenuti delle guide ai programmi?

Risposta:

a) Criteri relativi al linguaggio utilizzato, perché ....;

b) Criteri relativi al target specifico di riferimento, perché ....;

c) Criteri relativi alle tematiche trattate, perché ....;

d) Criteri relativi ad altri fattori (specificare quali), e perché ....

Domanda n. 16.

In che modo potrebbe procedersi alla divulgazione delle guide, anche elettroniche, e dei criteri di segnalazione dei contenuti dei programmi?

a) Istruzioni d'uso delle guide elettroniche ai programmi, perché ....;

b) Apposite campagne di sensibilizzazione, perché ....;

c) Approfondimenti nelle sedi scolastiche, perché ....;

d) Altro (specificare), perché ....

Modalità e termini per la partecipazione.

I soggetti che partecipano alla consultazione inviano le comunicazioni di risposta, recanti in oggetto gli estremi del mittente, la relativa categoria (famiglie; «minori»; istituti di istruzione e formazione; operatori; associazioni; esperti), nonché per le persone fisiche i dati anagrafici e la professione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente documento nella *Gazzetta Ufficiale*, tramite:

a) raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Gabinetto - Progetto speciale ricerca per la tutela dei minori - Centro direzionale - Is. B5 «Torre Francesco» - 80143 Napoli, indicando sulla busta la dicitura Consultazione pubblica: «La fascia oraria protetta nella programmazione televisiva quale strumento per la prevenzione e la tutela dei minori»,

ovvero

b) in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: progettominori@agcom.it, indicando in oggetto, dopo le informazioni sul mittente, la dicitura sopra indicata.

Per le comunicazioni di risposta può essere utilizzato il modello presente, unitamente al testo della consultazione, sul sito web dell'Autorità.

I dati personali acquisiti nel corso della consultazione vengono trattati, per le finalità del Progetto, mediante elaborazione, interconnessione e raffronto con altri dati, nel rispetto delle previsioni della legge n. 675/1996 recante «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali». Per gli altri elementi di risposta, viene osservato, anche nel caso di utilizzo in forma autonoma, l'anonimato.

Le comunicazioni non precostituiscono, ai sensi della delibera n. 278/1999, alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali, successive decisioni dell'Autorità.

01A11214

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651239/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.